CAMERA DEI DEPUTATI N. 570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AZZARO, BIASCI, BROCCA, CAFARELLI, CONTU, FOTI, GELPI, LUCCHESI, FORMIGONI, FRASSON, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSINI GIANFRANCO, PERANI, PICCOLI, PORTATADINO, PUJIA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 3 luglio 1987

Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I provvedimenti perequativi dei trattamenti pensionistici pubblici e privati disposti negli ultimi tempi, improntati alla intenzione di attenuare, sia pure parzialmente, le più stridenti sperequazioni degli importi delle pensioni, venutesi a determinare nel corso degli anni per effetto di una legislazione sempre più restrittiva e penalizzante, hanno indubbiamente risentito, in termini di organicità e di equità, del particolare clima politico durante il quale sono stati varati.

Ci si riferisce alla situazione per certi versi paradossale che l'attuazione di tali provvedimenti ha determinato, sia tra le varie categorie dei pensionati del settore privato sia, soprattutto, tra questi ed i pensionati del settore pubblico.

Per i primi è noto come i meccanismi di aumento varati abbiano determinato altre sperequazioni tra pensionati, avendo penalizzato proprio quei pensionati che hanno contribuito in maggior misura rispetto a quelli con entità contributive più modeste.

Sperequazioni di portata ben più rilevante si evidenziano dal raffronto tra gli aumenti del settore privato e quelli concessi ai pensionati pubblici, previsti con decorrenze e misure più vantaggiose rispetto a quelli dei privati, seppure anch'essi diluiti nell'arco di un triennio, come per i primi.

Emblematico a tale proposito è il caso delle pensioni private del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di importo superiore al trattamento minimo – aventi decorrenza fino al 30 aprile 1968 e dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1982 – che, per essere equamente perequate, avrebbero dovuto essere reintegrate, anziché nella misura e con gli esigui tetti previsti, in misura tale da compensare gli effetti negativi derivanti dalle diverse percentuali massime di commisurazione della pensione alla retribuzione succedutesi nel tempo (dal 65 per cento fino al 31 dicembre 1968 all'80 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'80 per cento, in termini « reali » dal 1° luglio 1982). Altrettanto dicasi per le pensioni correlate ad un numero di contributi settimanali superiore a 780, che un provvedimento equo avebbe dovuto sottrarre alla disciplina delle pensioni minime.

Queste le più palesi sperequazioni dovute alla normativa in argomento, ma altre, altrettanto degne di attenzione, potrebbero evidenziarsene.

Con la presente proposta di legge, difatti, che ci si augura possa avere un *iter* il più spedito possibile, vengono previste quelle misure atte a correggere le suddette sperequazioni.

Una necessaria anticipazione della riforma del sistema pensionistico è la norma contenuta nell'articolo 1 che detta una disciplina organica in materia di perequazione delle pensioni connessa con la dinamica salariale.

Con l'articolo 2 si prevede che la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione, disposta dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in favore dei pensionati ultrasessantacinquenni, venga estesa, alle stesse condizioni, anche ai pensionati di età compresa tra il 60° ed il 65° anno di età.

Con l'articolo 3 del progetto di legge si intende eliminare l'ingiusta discriminazione tra pensioni con decorrenza posteriore o anteriore al 1° gennaio 1984, operata dall'articolo 4 della citata legge n. 140 del 1985, che solo a queste ultime ha attribuito gli aumenti ivi previsti: trattasi delle pensioni minime con più di 780 contributi settimanali, per le quali è stata prevista, com'è noto, una rivalutazione, calcolata sia in rapporto al numero degli anni di contribuzione, sia in relazione all'anno di decorrenza, mediante coefficienti indicati in un'apposita tabella che, conseguentemente, si provvede a modificare.

Con lo stesso articolo 3 e il successivo articolo 4 inoltre, rispettivamente in tema di miglioramenti delle pensioni minime con più di 780 contributi settimanali e delle pensioni superiori al trattamento minimo, si intende fare giustizia dell'assurda limitazione contenuta in materia nella legge n. 140 del 1985, prevedendo l'eliminazione dei limiti massimi di aumento dalla stessa disposti.

Disposizione a carattere prettamente tecnico-formale è quella contenuta nell'articolo 5 della proposta di legge in esame, con la quale, per eliminare le enormi difficoltà in cui si sono venuti a trovare sia i pensionati che le Amministrazioni militari interessate, si prevede che per l'applicazione dell'articolo 6 della più volte citata legge n. 140 del 1985, il possesso dei requisiti combattentistici che danno titolo alla maggiorazione della pensione può essere attestato mediante dichiarazione di responsabilità del pensionato interessato, per la quale non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, come del resto previsto in tema di prestazioni per trattamenti di famiglia e sanitarie.

L'articolo 6 contempla la copertura finanziaria del costo dell'operazione perequativa della presente proposta di legge che può essere stimato in circa lire 1.500 miliardi per il triennio 1987-1989.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 1° febbraio 1987 e con effetto dal 1° febbraio di ciascun anno, gli importi delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice ponderato delle retribuzioni di fatto corrisposte ai lavoratori dipendenti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, delle attività terziarie, dei trasporti e delle comunicazioni e della pubblica amministrazione e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti dal primo comma le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'ISTAT, confrontando i valori medi degli indici dei due anni solari precedenti quello da cui ha effetto l'aumento.

L'indice delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è calcolato secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

La percentuale di aumento di cui al terzo comma si applica sull'importo della pensione, comprensivo delle quote di contingenza in cifra fissa, spettante nel mese immediatamente precedente a quello dal quale decorre l'aumento, restando abro-

gata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella di cui al presente comma ».

2. Dopo il settimo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente comma:

« Nel caso in cui il soggetto sia titolare di due o più trattamenti di pensione, le disposizioni contenute nel terzo comma si applicano con riferimento all'ammontare complessivo dei trattamenti medesimi. A questo fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene disciplinata la gestione unificata della erogazione dei predetti trattamenti ».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. A tali fini l'importo della pensione da prendere a base per il calcolo dell'aumento deve intendersi comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

4. Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come integrato dal comma 1, è valido entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987, ai titolari di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi un'età compresa tra i 60 e i 65 anni, è estesa la

maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura e alle condizioni ivi previste.

ART. 3.

(Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali).

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 1. Con effetto dal 1° gennaio 1987, le pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, attribuite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente come segue:

a) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;

b) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui alla lettera *a)* per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione ».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1987:

« 3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo, secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pen-

sioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di riversibilità ».

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° gennaio 1987:

« 5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione inferiore a lire 40.000 mensili, di cui lire 20.000 dal 1° gennaio 1987, ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1987, dal 1° gennaio 1988; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1988, dal 1° gennaio 1989 ».

4. Con effetto dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata all'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituita dalla seguente:

« Anno 1968 e anteriori ...	2,6
Anno 1969	2,5
Anno 1970	2,5
Anno 1971	2,5
Anno 1972	2,4
Anno 1973	2,0
Anno 1974	1,8
Anno 1975	1,7
Anno 1976	1,6
Anno 1977	1,6
Anno 1978	1,5
Anno 1979	1,4
Anno 1980	1,3
Anno 1981	1,2
Anno 1982	1,1
Anno 1983 e seguenti ..	1,0 ».

ART. 4.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli aumenti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del comma 1 sono corrisposti per un importo pari al 40 per cento dal 1° gennaio 1987, per un ulteriore importo pari al 30 per cento dal 1° gennaio 1988 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1989 ».

ART. 5.

(Certificazione qualificata ex combattenti).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, i requisiti combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono attestati dagli interessati mediante dichiarazione alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, valutato complessivamente in lire 1.500 miliardi, ripartiti in 500 miliardi nel 1987, 500 miliardi nel 1988 e 500 miliardi nel 1989, si provvede mediante riduzione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.